SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 LEGGE 241/90 E ART 23 C.C.N.L. REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL 16/11/2022 PER L'UTILIZZAZIONE CONGIUNTA E A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

L'anno duemila	, il giorno	del mese	;
Premesso che			

- a norma dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli enti e previo assenso dell'ente di appartenenza";
- l'art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018 confermando di fatto la disciplina previgente prevedendo quanto segue: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione".

Rilevato che le Amministrazioni di Agliano Terme e della Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte della Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni di n.1 unità in forza al Comune di Agliano Terme in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti.

tra

Il Comune di Agliano Terme, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Barbara Borio, in qualità di Responsabile del Personale, la quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliata ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Agliano Terme

e

La Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni, rappresentata in questo atto dal Dott. Alfio Tommaso Zacco, in qualità di Responsabile del Personale, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso La Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni

SI STABILISCE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte della Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni, del dipendente geom. Riccardo cavallo, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Agliano Terme, in qualità di Istruttore, ex categoria C, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni afferenti al suo profilo professionale presso la Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni.

Art. 2 Durata

La presente convenzione decorrerà dal 01.08.2024 al 30.09.2024. Al termine del periodo di durata gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dalle rispettive Giunte, al rinnovo del presente accordo alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, questa viene a cessare.

Art. 3 Tempo di lavoro e assegnazione

Il dipendente presterà servizio presso la Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni per un tempo di lavoro pari a 9 (nove) ore settimanali e al Comune di Agliano Terme per le restanti ore settimanali.

Il dipendente convenzionato garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Ente, secondo un calendario concordato d'intesa fra gli Amministratori degli Enti suddetti e il dipendente stesso, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Gli Amministratori interessati potranno di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del servizio senza incidere sull'entità degli oneri che vengono stabiliti con la presente convenzione.

Art.4 Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Agliano Terme, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

Art. 5 Oneri finanziari

Compete al geom. Riccardo Cavallo, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso il Comune di Agliano Terme e la Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Gli oneri finanziari riferiti al lavoratore utilizzato sono i seguenti:

- 1. Trattamento economico in godimento del lavoratore (costituito da Stipendio contrattualmente determinato ed erogato per 13 mensilità, Indennità di vacanza contrattuale, Indennità di comparto, P.E.O, assegni dovuti al dipendente)
- 2. Trattamento accessorio a norma di contratto finanziato all'interno del Fondo risorse decentrate connesso allo svolgimento di particolari attività (Indennità turno/disagio/maneggio valori, reperibilità, lavoro straordinario) oppure erogato per particolari progetti, incarichi o responsabilità oppure in base alla produttività;
- 3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
- 4. Rimborso spese di accesso dal Comune di Agliano Terme alla Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni.

Il trattamento economico di cui al punto 1, i relativi oneri, i conseguenti assegni dovuti al dipendente, nonché ogni altra connessa contribuzione dovuta dagli istituti o Enti previdenziali a Assistenziali, dovranno essere ripartiti tra il Comune di Agliano Terme e la Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni nei seguenti termini:

- 75,00 % a carico del Comune di Agliano Terme
- 25,00 % a carico della Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni.

e saranno erogati per intero dal Comune di Agliano Terme con obbligo di rimborso da parte della Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni, per la quota di spettanza. Il saldo di quanto dovuto per il periodo di riferimento verrà calcolato e comunicato dagli uffici finanziari del Comune di Agliano Terme alla Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni entro il 28 febbraio dell'anno successivo e dovrà essere versato entro il 31 maggio del medesimo anno. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune di Agliano Terme entro il termine perentorio di gg. 30 dal ricevimento della richiesta di saldo.

Saranno altresì anticipati di massima dal Comune di Agliano Terme (con obbligo di rimborso da parte della Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni secondo l'indicata percentuale) le spese per i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Ente.

Le eventuali spese per prestazioni di lavoro straordinario e per missioni o trasferte effettuate per conto di ciascun Ente, saranno riconosciute e liquidate dall'Ente che le ha autorizzate, sulla base di specifica documentazione.

La retribuzione connessa allo svolgimento di particolari progetti, incarichi o responsabilità ed eventuali indennità turno/disagio/maneggio valori, reperibilità saranno riconosciute e liquidate dall'Ente che li ha disposti.

Nella definizione degli accordi decentrati per la contrattazione integrativa dei due Enti si dovrà tener conto della presente convenzione.

Art. 6 Rimborso spese di viaggio

Per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, il dipendente convenzionata viene autorizzato all'uso del proprio automezzo. Il Comune di Agliano Terme non dispone infatti di autovetture di servizio da destinare a quell'esclusivo fine e i due Enti non sono collegati da idonei

mezzi pubblici di trasporto. Per tale motivo, al dipendente sarà corrisposto, per accedere all'Unione convenzionata il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico della Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni, sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

Art. 7 Periodo di riposo giornaliero, ferie, malattia e altri congedi

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Agliano terme che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà l'assenza alla Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Agliano Terme con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Agliano Terme, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia alla Comunità Collinare Unione Val Tiglione e Dintorni

I permessi studio eventualmente richiesti ed altri eventuali ulteriori congedi, verranno ripartiti tra gli Enti secondo le percentuali stabilite dall'art. 5.

Art.8 Risoluzione

Prima della scadenza stabilita dall'art. 2 ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione.

Il recesso dal presente accordo convenzionale è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 30 giorni solari e dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata A/R o PEC, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Con il recesso di una delle parti, l'accordo convenzionale cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno successivo al periodo di preavviso ovvero, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno individuato nell'atto di recesso.

La convenzione sarà risolta altresì nei seguenti casi:

- Per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione.

Art. 9 Definizione delle controversie

L' eventuale contenzioso tra gli Enti è demandato ad un collegio arbitrale composto da tre membri: i Segretari Comunali degli Enti interessati e un terzo soggetto nominato in via congiunta dagli Enti stessi.

Art. 10 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale del comparto Regioni – autonomie locali nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA COMUNITA' COLLINARE UNIONE VAL TIGLIONE E DINTORNI

Zacco Dott. Alfio Tommaso

		~ ~ ~			. ~			
PER	Ш,	COI	MUNE	DI	AGLIA	N()	TERN	ЛH

Borio Dott.ssa Barbara

Per accettazione

Il dipendente
